

Scienza e Pace

Science & Peace

ISSN 2039-1749

VOL. XI, N. 1 (2020)

Il contributo delle organizzazioni governative e non governative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

Leonardo Pasquali

Rivista online del Centro Interdisciplinare
“Scienze per la Pace” – Università di Pisa



Per citare la prefazione:

Pasquali, L. (2020), “Il contributo delle organizzazioni governative e non governative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”, *Scienza e Pace*, XI (1), pp. i-xiv.

I contenuti di “Scienza e Pace” sono rilasciati sotto licenza
Creative Commons BY-NC-SA 4.0



Il contributo delle organizzazioni governative e non governative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

di **Leonardo Pasquali**

Una delle funzioni più importanti dell'ordinamento internazionale odierno, *rectius* la più importante, è quella relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Dalla Carta di San Francisco che ha dato vita all'Organizzazione delle Nazioni Unite, tale funzione è stata accentrata in capo all'ONU stessa: essa è menzionata fra gli scopi dell'Organizzazione elencati all'art. 1 della Carta ONU e costituisce la sua finalità principale.

L'attività delle Nazioni Unite nel campo del mantenimento della pace si è svolta soprattutto negli anni immediatamente successivi alla nascita dell'Organizzazione stessa e, dopo una fase di difficoltà, ha ripreso slancio con la caduta del muro di Berlino, sia pure entro certi limiti (Conforti, Focarelli 2015, 8).

Sebbene anche altri organi dell'ONU, nello specifico l'Assemblea Generale e il Segretario Generale, abbiano competenze in materia, le più importanti spettano indubbiamente al Consiglio di Sicurezza, a cui l'art. 24 della Carta assegna "*la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale*" (Conforti, Focarelli 2015, 205). Tali competenze sono disciplinate dal Capo VI (artt. 33 ss.) e dal capo VII (artt. 39 ss.) della Carta stessa: l'uno è dedicato alla composizione pacifica, che ha ad oggetto le controversie o le situazioni "la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale" (art. 33); l'altro, per converso, concerne le azioni a tutela della pace, che possono venire adottate qualora il Consiglio di Sicurezza accerti "*l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione*" (art. 39). La diversa gravità della situazione da fronteggiare si riflette sul ruolo svolto dal CdS e sugli strumenti che questo ha a disposizione: nell'ambito del Capo VI, esso esercita una funzione meramente conciliativa e adotta tipicamente raccomandazioni, prive di forza vincolante; il Capo VII, invece, abilita il Consiglio a prendere una

serie di misure non impicanti (art. 41) oppure impicanti (artt. 42 ss.) l'uso della forza, emanando decisioni vincolanti o prendendo risoluzioni di carattere operativo (Conforti, Focarelli 2015, 206-207).

Pur attribuendo, in materia di mantenimento della pace, un ruolo di netta prevalenza al Consiglio di Sicurezza, la Carta delle Nazioni Unite assegna altresì, nel Capo VIII, un importante compito agli "accordi od organizzazioni regionali". La prima funzione delle organizzazioni regionali, che tradizionalmente è considerata la più importante, è prevista dall'art. 53, ai sensi del quale il CdS può utilizzare dette organizzazioni per azioni impicanti l'uso della forza. Una seconda funzione è poi assegnata alle organizzazioni regionali dall'art. 52 che, nel paragrafo 1, concede a tali enti di contribuire alla risoluzione "*di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che si prestino ad un'azione regionale*", prevedendo al secondo paragrafo, per gli Stati che ne sono membri, l'obbligo di "*fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza*" (Pasquali 2012, 9-11).

Il quadro normativo appena illustrato rende dunque possibile individuare un certo spazio per le iniziative regionali; dal canto suo, l'analisi della prassi conferma che questa libertà è stata effettivamente utilizzata (Pasquali 2012, 289). In modo particolare, da tale analisi emerge un'attitudine marcata da parte delle organizzazioni regionali a cercare di intervenire attraverso mezzi pacifici, spesso creativi e originali, pur quando i rischi per la pace sono già consistenti. Questa tendenza "interventistica" è stata peraltro coronata, in molti casi, da un significativo successo (Pasquali 2012, 272-273).

Gli interventi da parte delle organizzazioni regionali sono dunque caratterizzati, indipendentemente dalla collocazione geopolitica, da un'efficacia difficilmente riscontrabile a livello universale. Le ragioni sono molteplici: innanzitutto, la c.d. "solidarietà regionale" gode di un innegabile vantaggio, ovverosia l'attenuazione di quella suscettibilità che, nelle parti in controversia, può essere determinata da un intervento dall'esterno; in più, le organizzazioni regionali hanno il miglior polso della situazione, poiché conoscono la storia, le tradizioni, gli interessi locali

e le situazioni interne; inoltre, esse sono direttamente interessate ad evitare l'allargamento della controversia (Pasquali 2012, 270-271).

Per i motivi appena menzionati, l'ONU va sempre più valorizzando la collaborazione con le organizzazioni regionali: l'importanza di tale collaborazione, tendenzialmente sottovalutata fino agli inizi degli anni '90 del secolo scorso, a partire dall'Agenda per la Pace del 1992, è stata infatti riconosciuta e ribadita in numerose occasioni da parte degli organi delle Nazioni Unite (Pasquali 2012, 291). Emerge con chiarezza una maggiore volontà di cooperazione fra organizzazione universale e organizzazioni regionali, nonché il riconoscimento di un ruolo sempre più rilevante di queste ultime (Pasquali 2012, 293), che discende dalla consapevolezza delle loro capacità e potenzialità (Pasquali 2012, 295). Alcune delle organizzazioni regionali con cui l'ONU ha instaurato un'efficace collaborazione sono, ad esempio, l'Unione africana, la Lega araba, l'Organizzazione degli Stati americani, nonché l'OSCE e la NATO.

Vi è poi un altro fattore che merita di essere evidenziato: un importante contributo al mantenimento della pace non proviene solo dalle organizzazioni regionali, ma, più in generale, da tutte le organizzazioni internazionali governative in quanto tali. L'obiettivo della pace, infatti, appartiene al novero delle finalità essenziali della cooperazione istituzionale fra Stati (Pasquali 2012, 19) e in tutti i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali governative è presente un elemento che garantisce un efficace contributo al mantenimento della pace. Tale elemento è, banalmente, quello minimo: detti accordi "obbligano" i rappresentanti degli Stati membri a riunirsi e a confrontarsi con una certa frequenza e ciò costituisce il primo passo per risolvere qualsivoglia controversia (Pasquali 2012, 280).

Se il contributo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale da parte delle organizzazioni governative è di fondamentale importanza, non deve tuttavia essere sottovalutato il ruolo di rilievo svolto dalle organizzazioni non governative (ONG). A tal proposito, occorre premettere che gli interventi attuati dalla comunità internazionale per il mantenimento della pace hanno una natura complessa e multifunzionale, prevedendo la realizzazione di un'eterogenea tipologia di misure di carattere sociale, economico, politico e istituzionale (Del

Turco 2002a, 20). Una classificazione, proposta nel 1992 dall'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros Boutros-Ghali nella già citata Agenda per la Pace e successivamente consolidatasi, suddivide le misure adottabili in situazioni di crisi in diverse categorie: diplomazia preventiva ("*preventive diplomacy*"), ristabilimento della pace ("*peace-making*"), mantenimento della pace ("*peace-keeping*") e consolidamento della pace post-conflitto ("*post-conflict peace-building*") (Pasquali 2012, 14).

Nell'ambito di missioni così articolate è sempre più sentita, dunque, anche l'esigenza del sostegno delle organizzazioni non governative (Del Turco 2002b, 24). Per tale ragione, l'ONU sta promuovendo un'azione di coordinamento con l'obiettivo di armonizzare ed ottimizzare il contributo di ciascuna componente, soprattutto delle entità nate dall'aggregazione spontanea della società civile. Numerosi sono stati gli ostacoli sul cammino della loro integrazione con le rappresentanze politico-istituzionali, in particolare il carattere fortemente disorganico e frammentato che inizialmente contraddistingueva la società civile auto-organizzata; ma il cambiamento dello scenario internazionale, verificatosi con la fine della Guerra Fredda, ha reso improrogabile tale obiettivo. Le tensioni endemiche presenti nei singoli Stati, non più contenute dalla logica bipolare, hanno prodotto una nuova tipologia di conflitti. Essi presentano un carattere intrastatale o transnazionale e non di rado sono a sfondo etnico o religioso; coinvolgono la popolazione civile in maniera assai rilevante e spesso sono caratterizzati da un ricorso massiccio alla violenza. Tutto ciò rende evidentemente ancora più necessari e urgenti gli interventi umanitari. Il carattere interno delle dispute e la loro aspirazione autonomistica o independentista, inoltre, comporta il frequente collasso delle strutture statali (Del Turco 2002b, 27-28).

In tale nuovo contesto, le organizzazioni non governative hanno dimostrato di poter operare con una certa efficacia. La loro struttura flessibile e non verticistica conferisce loro, infatti, una buona capacità di dialogare con gli elementi della società civile e, sovente, esse riescono ad interagire con le stesse autorità locali per la loro attitudine ad essere riconosciute come soggetti *super partes*. Il contributo delle ONG in attività di risoluzione dei conflitti si è andato valorizzando al punto che le nuove strategie di integrazione di regola comprendono anche questa tra le altre componenti; inoltre, gli stessi organi dell'ONU hanno ricordato

come esse svolgano un importante ruolo in tutte le attività che vengono promosse a livello internazionale per risolvere i conflitti (Del Turco 2002b, 28-29).

Alla luce del quadro delineato, *Scienza e Pace / Science and Peace* ha deciso di dedicare il presente numero al contributo delle organizzazioni governative e non governative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, lanciando una *call for paper* rivolta *in primis* a giuristi, scienziati della politica, scienziati sociali, economisti, storici e filosofi.

Fra i contributi giunti, ne sono stati selezionati e pubblicati cinque di studiosi, prevalentemente giovani, provenienti da varie parti del mondo (Costa Rica, Brasile, Polonia oltre che Italia), i quali sviluppano il tema da varie angolature.

Tali articoli sono dedicati alle esperienze che testimoniano le potenzialità e i vantaggi del coinvolgimento, nelle operazioni di pace, da un lato delle organizzazioni governative, sia a carattere universale che regionale; dall'altro delle organizzazioni non governative, affrontando anche il tema dell'interazione e della collaborazione reciproca tra le organizzazioni in questione, nonché delle prospettive di miglioramento di tale cooperazione.

Come scritto *supra*, il diritto internazionale odierno assegna il ruolo più importante in materia di mantenimento della pace e della sicurezza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, risultando ciò dalle norme della Carta dell'ONU stessa. La prassi affermatasi successivamente all'entrata in vigore di tale trattato internazionale si è, tuttavia, discostata dalla lettera di tali norme e ciò è particolarmente vero per quanto concerne gli interventi implicanti l'uso della forza.

Nello specifico, l'esercito permanente a disposizione del Consiglio di Sicurezza, pur previsto e disciplinato dagli artt. 43, 44, 45, 46 e 47 della Carta, non è in realtà mai stato costituito, sebbene tali norme giungessero a regolamentare aspetti quali la composizione del Comitato di Stato maggiore (art. 47) o la sussistenza di forze aeree per interventi militari urgenti (art. 45).

Sotto un profilo tecnico-giuridico tale mancata istituzione discende dal fatto che non sono mai stati stipulati gli accordi integrativi che avrebbero dovuto definire

gli aspetti tecnici di dettaglio di detto esercito, quali il numero, la tipologia, il grado di preparazione, la dislocazione generale, la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.

La *ratio* di tale mancata attuazione del testo delle norme in questione è però di tipo politico, rilevando l'evolversi delle relazioni internazionali dopo il 1945, *in primis* il prodursi di una spaccatura fra i vincitori della seconda guerra mondiale (e promotori delle Nazioni Unite) sfociata nella c.d. "guerra fredda".

La mancata costituzione di forze armate permanenti a disposizione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condotto ad un ripensamento del modo in cui strutturare gli interventi del CdS volti al mantenimento della pace e della sicurezza ed implicanti l'uso della forza. Da un punto di vista giuridico, è stata trovata una soluzione facendo appello alle competenze attribuite al CdS dal capo VII della Carta, le quali gli hanno permesso di fornire un'autorizzazione *ad hoc* per effettuare questo tipo di operazioni. Sono così sorte quelle che sono state definite e sono oramai comunemente conosciute come "operazioni di *peacekeeping*".

Un profilo specifico di questo fenomeno è alla base di ben due dei contributi pubblicati nel presente numero da due giovani e brillanti studiose: sia Anna Woźniak che Miriam Schettini, infatti, incentrano le loro analisi sugli illeciti realizzati nell'ambito di tali operazioni di *peacekeeping*, da due distinti punti di vista, tuttavia.

Se la prospettiva della prima è infatti quella giusfilosofica, la seconda concentra la sua analisi sul profilo più prettamente giuridico della responsabilità internazionale.

Nel primo dei due contributi, dedicato a "*The misconducts of UN peacekeepers as an unintended consequence of the Kantian law-based ethics and moral psychology: an Aristotelian analysis*", l'analisi prende le mosse da dati inequivocabili e preoccupanti. In primo luogo si rammenta che, nel solo periodo che va dal 2007 al 2019, sono stati iniziati più di mille (1000!) procedimenti per illeciti gravi commessi durante le operazioni di *peacekeeping* dalle persone

fisiche che le stavano conducendo (i c.d. *peacekeepers*). In secondo luogo, si evidenzia come la maggior parte di tali illeciti, ivi compresi, invero, quelli commessi precedentemente al 2007, sia riconducibile alla sfera sessuale, trattandosi di: sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, istigazione alla prostituzione, prostituzione forzata di bambini, relazioni sessuali con minori.

La ragione di ciò, nell'opinione di Anna Woźniak, non può ricondursi al solo - pur possibile - approccio maschilista dei componenti delle forze di *peacekeeping*, ma ha basi filosofiche più profonde. Entra in gioco, infatti, la questione di una 'cultura globale', secondo l'autrice non solo ancora troppo vincolata al modello di Stato come tratteggiato in occasione della pace di Westfalia, ma anche e soprattutto basata su una 'cosmologia sociale' di stampo prettamente occidentale la quale di fatto si impone su diverse cosmologie sociali riconducibili ad altri modelli. Nel contributo, inoltre, si sostiene che il modello occidentale non è unitario e che quello prevalente è fondato sulla nozione deontologica di etica che si ritrova nel pensiero filosofico di Immanuel Kant, la quale si basa su una peculiare psicologia morale. Viene effettuata un'analisi ricostruttiva della nozione kantiana di pace e morale ed evidenziato come ed in che misura il concetto di psicologia morale accolto dal filosofo tedesco sia alle fondamenta della moderna teoria dei diritti umani.

Queste considerazioni di carattere teorico vengono calate dalla Woźniak nella pratica delle operazioni di *peacekeeping*: i *peacekeepers*, prima di entrare in azione, sono sottoposti ad un addestramento nell'ambito del quale, fra le altre cose, vengono anche impartite loro le conoscenze e le competenze necessarie per diffondere i valori fondamentali dell'ONU stessa. Orbene, secondo l'autrice, tali valori sono fortemente improntati alla tutela ed al rispetto dei diritti umani intesi nell'accezione che hanno assunto a seguito di uno sviluppo che prende le mosse dalle considerazioni presenti negli scritti di Kant. Nello specifico, ella sostiene che la nozione filosofica di psicologia morale accolta da quest'ultimo ha avuto un'importante influenza nello sviluppo dei diritti umani, giungendo a questa conclusione dopo aver richiamato la nozione di pace e morale elaborata dal grande filosofo tedesco.

Per trarre le sue considerazioni su come uno specifico approccio filosofico possa, in ultima istanza, avere determinate conseguenze sui crimini commessi dal personale ONU durante le operazioni di *peacekeeping* – e nello specifico su quelli riconducibili alla sfera sessuale - nella misura in cui incidono sull'addestramento impartito previamente ai *peacekeepers*, la Woźniak non omette di confrontare le idee kantiane con quelle già promosse, a suo tempo, da Aristotele, al fine appunto di capire i diversi possibili effetti empirici di tali differenti nozioni.

Il secondo contributo contenuto nel presente volume, avente ad oggetto le operazioni di *peacekeeping* realizzate sotto l'egida delle Nazioni Unite, è quello di Miriam Schettini, il quale affronta un aspetto di tali operazioni di *peacekeeping* che presenta un notevole rilievo nell'ambito delle relazioni internazionali e cioè quello della responsabilità internazionale in dette operazioni. Anche questa analisi, come quella di Anna Woźniak, prende le mosse da una constatazione oggettiva: i crimini che hanno luogo durante lo svolgimento delle operazioni di *peacekeeping* autorizzate dal CdS delle Nazioni Unite. In entrambi i contributi è evidenziato come si tratti di un fenomeno preoccupante sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Alcuni di questi crimini, su cui l'autrice si sofferma in modo particolare, presentano infatti una particolare gravità, nella misura in cui costituiscono violazioni dei diritti umani. La dottoressa Schettini concentra, tuttavia, i suoi sforzi nell'identificazione dei soggetti di diritto internazionale cui può e deve essere imputata, sul piano internazionale, la responsabilità per tali comportamenti devianti, analizzando se ed in che misura essa investa gli Stati (che prendono parte all'operazione con le proprie forze armate) ovvero, in alternativa, l'ente che ha autorizzato e coordina la missione, e cioè le Nazioni Unite.

La metodologia opportunamente utilizzata si incentra su un'analisi che prende le mosse da una ricostruzione dello “stato dell'arte” in materia di responsabilità internazionale degli Stati, cominciando dall'evoluzione storica dell'istituto per poi evidenziare i profili oggi maggiormente innovativi, quali *in primis* la mutata rilevanza del danno (il quale non costituisce più un elemento necessario della responsabilità internazionale) e l'ampliamento dei soggetti cui è imputabile tale responsabilità internazionale, non più solo ed esclusivamente attribuibile agli Stati, ma a qualunque soggetto di diritto internazionale.

A tal fine si procede ad esaminare tanto la giurisprudenza più rilevante in materia (a cominciare dalla storica sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale nel caso relativo alla Fabbrica di Chorzów, la quale costituisce una vera e propria pietra angolare) quanto il contenuto del “Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali” del 2001, frutto dei lavori della Commissione del Diritto Internazionale diretti da Roberto Ago.

I risultati di questa analisi preliminare giustificano la seconda parte del contributo, dedicata allo studio del regime giuridico della responsabilità delle organizzazioni internazionali. Anche in essa viene effettuato in primo luogo uno *screening* della giurisprudenza maggiormente significativa, a partire dal parere dell'11 aprile 1949 della Corte Internazionale di Giustizia in materia di “*Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite*” (conosciuto anche come “caso Bernadotte”). Inoltre, si procede ancora una volta ad analizzare le norme applicabili che, questa volta, sono quelle contenute nel “Progetto di Articoli sulla responsabilità delle Organizzazioni Internazionali” del 2011, frutto dei lavori della Commissione del Diritto Internazionale diretti da Giorgio Gaja.

La tesi dell'autrice è che la norma astratta applicabile alla fattispecie sia quella di cui all'art. 7 di quest'ultimo “Progetto di Articoli” che, come noto, prevede la responsabilità internazionale a carico di un' organizzazione internazionale nell'ipotesi in cui un organo di uno Stato o di altra organizzazione internazionale, messo a sua disposizione, commetta violazioni del diritto internazionale sempreché sussista un “controllo effettivo” sulla condotta illecita da parte dell'organizzazione internazionale medesima.

Di conseguenza, la determinazione di tale controllo effettivo riveste un ruolo fondamentale, come riconosce la Schettini che a ciò dedica il proseguito del suo scritto, soffermandosi in particolare sulla giurisprudenza maggiormente rilevante, tanto di corti internazionali che di tribunali interni, che analizza dettagliatamente. Sotto il primo profilo vengono prese in considerazione le sentenze rese sia dalla Corte Internazionale di Giustizia che dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mentre per quanto concerne la giurisprudenza interna particolare attenzione è dedicata a quella olandese.

Si comincia pertanto dalla celebre sentenza resa in data 27 giugno 1986 dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alle “Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in Nicaragua e contro il Nicaragua”, che contrapponeva il Nicaragua agli Stati Uniti per poi passare alla successiva decisione resa dalla medesima Corte nel 2007 in relazione all’ “Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio” (Bosnia ed Erzegovina contro Serbia e Montenegro).

Sempre per quanto concerne la giurisprudenza internazionale, ci si sofferma sulle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo concernenti i casi “*Behrami*” e “*Saramati*”, mentre fra le controversie sottoposte ai giudici interni un particolare rilievo è opportunamente attribuito alle decisioni dei tribunali olandesi, in tutti i gradi di giudizio, relative ai casi “Paesi Bassi contro Nuhanovic” e “Madri di Srebrenica contro Paesi Bassi e Nazioni Unite”.

Come già cennato *supra*, l’ordinamento internazionale, ed *in primis* la Carta delle Nazioni Unite, pur attribuendo il ruolo principale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale al Consiglio di Sicurezza, prevede che altri attori delle relazioni internazionali diano il loro contributo per raggiungere tale obiettivo, in primo luogo le organizzazioni regionali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 52 della stessa Carta ONU.

Appare, quindi, particolarmente opportuno il contributo di Bernardo Mageste Castelar Campos che analizza da un punto di vista giuridico gli interventi armati che tali soggetti del diritto internazionale compiono negli Stati loro membri, agendo sulla base di accordi. Come riportato nel lavoro menzionato, si tratta di fattispecie assai numerose, in particolare negli ultimi trent’anni, contraddistinte tuttavia da un elemento ricorrente, e cioè che tali interventi armati non prescindono, solitamente, dal consenso dello Stato nel cui territorio hanno luogo, il quale deve essere espresso in maniera legittima. È per questo motivo che sussiste una stretta relazione fra essi ed il principio di diritto internazionale espresso col brocardo “*volenti non fit iniuria*”, relazione che l’autore analizza sotto vari aspetti che vanno dalla relazione fra detto principio e le norme di diritto imperativo all’esame delle disposizioni dei trattati delle organizzazioni regionali applicabili, senza trascurare l’identificazione del momento esatto in cui

l'espressione del consenso può ritenersi perfezionata, domandandosi in particolare se la stessa adesione dello Stato interessato all'organizzazione regionale possa costituire detto momento.

Infine, a conclusione del *paper* ci si chiede se ed in che misura detti interventi armati operati dalle organizzazioni regionali possano ritenersi legittimi alla luce delle disposizioni applicabili della Carta delle Nazioni Unite, *in primis* gli articoli 42, 52 e 53.

Le organizzazioni regionali non sono, tuttavia, nella comunità internazionale odierna gli unici attori che collaborano con le Nazioni Unite nel difficile compito di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Conscio di ciò, Gabriele Rugani procede ad analizzare il contributo specifico di una delle varie organizzazioni non governative ed associazioni: la Comunità di Sant'Egidio. Nel suo scritto si trova in primo luogo un *excursus* delle azioni effettuate dalla summenzionata associazione in campo internazionale per poi approfondire l'attività intrapresa in due specifiche situazioni, ossia quelle che hanno avuto luogo in Mozambico e nella Repubblica Centrafricana, in cui la Comunità di Sant'Egidio ha cooperato con le Nazioni Unite.

Per quanto concerne la prima fattispecie, viene riportato come si siano succedute per lunghi anni situazioni di lotta armata - che vanno dalle lotte di liberazione nazionale ai moti insurrezionali - le quali hanno prostrato il Paese africano e la sua popolazione. In questo quadro viene esaminato il ruolo giocato dalla Comunità di Sant'Egidio nel favorire l'accordo fra governo in carica ed insorti, atto alla base delle risoluzioni del CdS delle Nazioni Unite concernenti il Mozambico, *in primis* quella del 1992 che costituisce il fondamento giuridico della operazione delle stesse Nazioni Unite in Mozambico. Tale ruolo è costituito nello svolgimento di attività, quali buoni uffici e mediazioni, rilevanti nell'agevolare il raggiungimento di un componimento pacifico fra le parti in conflitto.

Il secondo caso esaminato, più recente, riguarda quanto accaduto nella Repubblica Centrafricana a partire dal colpo di Stato del 2013. Come rileva Rugani, il ruolo della Comunità di Sant'Egidio è stato particolarmente rilevante in

particolare per quanto concerne due importanti atti del 2015: l'accordo del 2015 fra le fazioni in lotta (il "*Republican Pact for Peace, National Reconciliation and Reconstruction in the Central African Republic*") e l'appello alla riconciliazione.

Anche in questo caso, come in Mozambico, l'attività della Comunità di Sant'Egidio ha aperto la strada all'intervento dell'ONU, concretizzatosi in varie iniziative, fra cui spicca una operazione di *peacekeeping*, la "*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*".

Infine, nel presente numero della Rivista è presente un contributo che esprime un punto di vista particolare, di un certo interesse. L'argomento generale in cui il lavoro di Djalma Alvarez Brochado Neto e di Tarin Cristino Frota Mont'Alverne si inserisce è quello dei crimini internazionali. Come noto, l'evoluzione del diritto internazionale che ha portato a ritenere individualmente responsabili sul piano internazionale gli autori, persone fisiche, di tali crimini è uno dei fattori che potrebbe contribuire alla pace, nella misura in cui il rischio di condanne e sanzioni sul piano personale tende a disincentivare gravi devianze che possono mettere in pericolo la pace. Peraltro, a cavallo fra questo secolo ed il precedente è sorto un tribunale internazionale, la Corte penale internazionale,¹ specificamente destinato alla repressione giudiziale dei crimini internazionali.

L'ipotesi scientifica alla base dello scritto è se il danno massiccio all'ambiente possa essere qualificato come crimine internazionale qualora sia commesso in tempo di pace. Se così fosse, secondo gli autori, ciò costituirebbe una possibilità di avanzare nel cammino di una *governance* globale dell'ambiente da parte delle organizzazioni internazionali. Il che costituisce un settore di sviluppo assai rilevante, nella misura in cui è un elemento di aggregazione di particolare significato sia per le organizzazioni internazionali che per gli stessi Stati. È per questa ragione che far rientrare il danno massiccio all'ambiente nel novero dei crimini internazionali presenta un valore che va oltre la mera creazione di una nuova fattispecie di crimine internazionale (di per sé comunque utile).

¹ Lo Statuto di Roma, che ha istituito la Corte Penale Internazionale, è stato sottoscritto nella capitale italiana il 17 luglio 1998 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2002, ai sensi del suo art. 126, essendo stato depositato il sessantesimo strumento di ratifica.

Viene ricordato che il danno all'ambiente grave e durevole è espressamente proibito dall'art. 8, lett. b (iv) dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale se commesso durante un conflitto armato, per poi domandarsi quali debbano essere le ragioni per cui tale comportamento non dovrebbe essere qualificato come illegittimo se tenuto in tempo di pace.

L'urgenza e l'importanza dell'esistenza del summenzionato crimine nel diritto internazionale discende, secondo Djalma Alvarez Brochado Neto e Tarin Cristino Frota Mont'Alverne, dall'entità dei danni ambientali che si verificano ancora oggi, nonostante gli indiscutibili progressi compiuti sul piano normativo in materia di tutela dell'ambiente negli ultimi sessant'anni.

Nel contributo vengono esaminate le ragioni per cui il danno massiccio all'ambiente in tempo di pace non rientra nel campo di applicazione dello Statuto di Roma, partendo dall'analisi storica dell'evoluzione tanto del diritto internazionale penale quanto della *governance* globale dell'ambiente.

Gli autori evidenziano, poi, gli effetti benefici che l'accoglimento nel diritto internazionale di tale fattispecie incriminatrice avrebbe in conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di adattamento da parte degli Stati. Effetti che vanno dalla istituzione di "*minimum standards*", indubbiamente apprezzabili, alla repressione giudiziale di tali comportamenti, senza trascurare l'effetto di deterrenza che potrebbe originare da sanzioni di tipo penale. Questi ragionamenti astratti vengono calati nella prassi con l'esame del caso "Dieselgate", preso come emblema di tali effetti benefici che, nell'ipotesi auspicata, potrebbero prodursi in casi simili.

A conclusione del lavoro vengono opportunamente richiamate quelle che Djalma Alvarez Brochado Neto e Tarin Cristino Frota Mont'Alverne considerano le più rilevanti fra le numerose attività effettuate dagli organi dell'ONU (Segretario generale, Consiglio di sicurezza e Assemblea generale) in materia di tutela dell'ambiente.

Bibliografia minima

Cannizzaro E. (2018), *Diritto Internazionale*, Quarta Edizione, G. Giappichelli Editore, Torino.

Cellamare G., Ingravallo I. (ed.) (2018), *Peace Maintenance in Africa*, Springer, Cham.

Conforti B., Focarelli C. (2020), *Le Nazioni Unite*, Dodicesima Edizione, CEDAM, Padova.

Del Turco L. (2002), *Le missioni di peace-support: verso un approccio integrato*, in Tullio F. (a cura di), *Le ONG e la trasformazione dei conflitti. Le operazioni di pace nelle crisi internazionali. Analisi, esperienze, prospettive*, Edizioni Associate, Roma.

Del Turco L. (2002), *Dalla cooperazione tra organizzazioni internazionali all'integrazione tra organismi internazionali e organizzazioni nongovernative*, in Tullio F. (a cura di), *Le ONG e la trasformazione dei conflitti. Le operazioni di pace nelle crisi internazionali. Analisi, esperienze, prospettive*, Edizioni Associate, Roma.

Gargiulo P. (2000), *Le Peace Keeping Operations delle Nazioni Unite – Contributo allo studio delle missioni di osservatori e delle forze militari per il mantenimento della pace*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Pasquali L. (2012), *Il contributo delle organizzazioni regionali al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale con mezzi non implicanti l'uso della forza*, G. Giappichelli Editore, Torino.